

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo**

del 2 dicembre 1986

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1)</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

*decreta:*

## **Art. 1**

È conferita obbligatorietà generale alle disposizioni, riprodotte in allegato, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo del 1° gennaio 1983.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale è pronunciata per tutta la Svizzera eccettuati il Cantone di Basilea Campagna ed i settori delle serramenta e artigianato del metallo nei Cantoni del Vallese, Vaud, Basilea Città e Ginevra.

<sup>2</sup> Le disposizioni rese così obbligatorie sono valide per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende che occupano 30 persone al massimo nei settori delle serramenta, dell'artigianato del metallo, della costruzione di macchine agricole e della fucina.

Sono eccettuate le aziende dei lattonieri, degli impianti sanitari e dell'industria delle macchine e metalli (segnatamente le aziende che sottostanno al contratto collettivo di lavoro dell'industria svizzera delle macchine e metalli).

Sono altresì eccettuati:

- a. gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale;
- b. i quadri superiori;
- c. il personale commerciale;
- d. il personale tecnico aziendale.

## **Art. 3**

All'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro dev'essere presentato annualmente un conteggio sui costi di esecuzione e sui contributi di perfezionamento professionale (art. 11 CCNL). Il conteggio dev'essere inoltre

<sup>1)</sup> RS 221.215.311

corredato del rapporto di un servizio di revisione riconosciuto. L'Ufficio federale può esigere ancora altre informazioni e documentazioni.

**Art. 4**

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1987 e vige sino al 31 dicembre 1987.

2 dicembre 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser

# Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

*Allegato*

concluso il 1° gennaio 1983

*tra*

l'Unione Svizzera del Metallo, da una parte,

*e*

la Federazione svizzera dei lavoratori metallurgici e orologiai,  
la Federazione cristiana degli operai metallurgici della Svizzera,  
l'Unione svizzera dei sindacati liberi,  
l'Associazione svizzera dei salariati evangelici, *dall'altra*

---

## **Clausole d'obbligatorietà generale**

### **Art. 6 Commissioni paritetiche**

#### **6.1 Commissione paritetica nazionale (CPNM)**

6.1.1 Per l'esecuzione della CCNL, le Parti contraenti nominano una «Commissione paritetica nazionale delle metalcostruzioni (CPNM)»...

6.1.2 La Commissione paritetica nazionale ha quali compiti:

- a. di vigilare sull'applicazione della presente CCNL;
- d. di procedere alla tassazione delle aziende non membri sottoposte alla convenzione;
- i. di decidere, in caso di controversia, sull'assoggettamento di un datore di lavoro alla convenzione.

#### **6.2 Commissione paritetica regionale, cantonale e/o locale (CPR)**

6.2.2 I compiti particolari della Commissione paritetica regionale sono:

- d. di conciliare le parti in caso di controversie relative al contratto di lavoro individuale prima di ricorrere al tribunale civile ordinario;  
le domande di conciliazione devono essere inviate per iscritto, con le motivazioni, al presidente o al segretario della CPR;
- e. di esigere le prove in tutti i casi di cui è stata investita. Essa ha il diritto di chiedere alle sezioni, nonché se occorre, alle Parti contraenti, la necessaria documentazione o di farla esaminare dai suoi responsabili;
- g. la valutazione di controversie relative ai salari inoltrate alla CPR secondo la lettera d purché esse siano relative al principio del salario uguale per un lavoro di valore uguale;
- h. qualora in un Cantone o in una regione non esistesse una CPR, compete alla CPNM assumere le funzioni della CPR.

### 6.3 Commissioni aziendali

Su richiesta del personale, verrà istituita nelle aziende una Commissione aziendale (CA) eletta dai lavoratori aderenti alla CCNL. Nelle aziende che occupano meno di 20 lavoratori, su richiesta del personale, 1 a 2 di loro funzioneranno di rappresentanti dei lavoratori. La CA e i rappresentanti dei lavoratori trattano con la direzione i problemi relativi all'azienda e ai lavoratori ...

## **Art. 11** Contributo destinato all'esecuzione e al controllo della CCNL

### 11.1 Scopo del contributo

11.1.1 Il contributo destinato all'esecuzione e al controllo della CCNL viene percepito in modo da coprire le spese di esecuzione di quest'ultima.

11.1.2 Una eventuale eccedenza di entrate sarà utilizzata unicamente a favore d'istituzioni di perfezionamento professionale il cui mantenimento è a carico delle Parti contraenti, nonché della realizzazione di scopi sociali per le persone aderenti alla presente CCNL, questo pure dopo la dichiarazione di forza obbligatoria della convenzione.

### 11.2 Importo del contributo

11.2.1 Il contributo di esecuzione e di controllo deve essere versato ogni sei mesi o annualmente.

#### 11.2.2 a. Contributo dei lavoratori

Tutti i lavoratori ... versano ... un contributo di esecuzione e di controllo di ... 6 franchi mensili ... Ogni mese questo importo viene dedotto dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga.

#### b. Contributo dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro ... versano per i lavoratori aderenti alla CCNL un contributo ... di 6 franchi mensili ... Questo contributo nonché gli importi pagati dai lavoratori saranno versati ogni trimestre al segretariato dell'Unione Svizzera del Metallo.

## **Art. 19** Collaborazione con il lavoratore

19.2 Il datore di lavoro informa chiaramente il lavoratore sui lavori da eseguire. Per vigilare sulla sua salute da una parte e per determinare chiaramente le responsabilità dall'altra, egli terrà conto dell'età, dell'esperienza, delle capacità professionali del lavoratore, nonché della sua posizione nell'azienda.

## **Art. 21** Consegna di materiali, attrezzi ed istruzioni

21.1 Il datore di lavoro mette per tempo a disposizione del lavoratore:

- i materiali necessari,
- le istruzioni di lavoro,
- gli attrezzi appropriati in buono stato.

L'attrezzatura, inventariata, deve poter essere riposta in un luogo chiuso a chiave.

- 21.2 Il lavoratore deve disporre durante l'orario normale di lavoro del tempo necessario per riordinare il proprio posto di lavoro e i suoi attrezzi.

**Art. 25** Cura del materiale e dell'attrezzatura

- 25.2 Se il lavoratore deve utilizzare macchine, attrezzi o veicoli sui quali non ha ricevuto istruzioni, egli stesso chiederà i modi d'uso.

- 25.3 Il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il suo datore di lavoro in caso di eventuali danni od incidenti particolari.

**Art. 30** Istruzioni da osservare

Il lavoratore è tenuto ad osservare, secondo le regole della buona fede, le istruzioni che gli sono state date dal datore di lavoro per l'esecuzione del lavoro, vale a dire:

- compilare con cura e consegnare puntualmente i rapporti sul lavoro eseguito,
- comportarsi correttamente verso le persone con cui ha relazioni nell'esercizio della sua professione. Egli eviterà atti che possano danneggiare il datore di lavoro o provocare reclami,
- astenersi, su richiesta del datore di lavoro, di fumare e di consumare bibite alcoliche durante l'orario di lavoro;
- avvertire immediatamente il datore di lavoro o il suo rappresentante circa eventuali impedimenti al lavoro; ...

**Art. 32** Durata settimanale normale del lavoro

- 32.1 La durata settimanale normale del lavoro è ... di 43 ore (186 ore al mese).

**Art. 33** Ore di lavoro supplementari

- 33.1 Sono considerate come ore supplementari quelle che superano di un quarto d'ora la durata giornaliera normale di lavoro.

**Art. 35** Lavoro di ricupero

Se per ragione di malattia, d'infortunio o di servizio militare obbligatorio, un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha

ricuperato, egli potrà farlo ulteriormente, dopo essersi accordato con il suo datore di lavoro.

**Art. 36** Presa in considerazione del percorso per andare al lavoro nella durata del lavoro

36.2 Se il percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, fuori sede, è più lungo del percorso tra il domicilio e il posto di lavoro in sede, la differenza è ritenuta come tempo lavorativo.

**Art. 37** Ritardo, interruzione e abbandono anticipato del posto di lavoro

37.1 Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore dovrà compensare le ore perdute se egli

- arriva in ritardo al lavoro per colpa sua,
- interrompe il lavoro senza ragione,
- lascia in anticipo il lavoro.

37.2 Se le ore non sono compensate, il datore di lavoro potrà procedere ad una corrispondente deduzione di salario.

**Art. 38** Pause quotidiane

38.1 Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 1 ora. Questa interruzione non è ritenuta come tempo lavorativo.

38.2 In caso di lavoro notturno, ... il lavoro va interrotto 1 ora per lo spuntino. Questa ora è pagata.

**Art. 39** Salario secondo il rendimento

39.1 Nelle aziende aderenti alla presente convenzione, il salario lordo dipende dalla qualità del posto di lavoro, dalla personalità e dal rendimento del lavoratore secondo i tassi di salario regionali in uso. Rimangono riservati i salari minimi ... della presente CCNL.

**Art. 40** Salario orario o mensile

40.1 Il salario è fissato sia all'ora sia al mese di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore.

**Art. 41** Salario minimo

41.2 I salari minimi sono di:

	Fr. orario	Fr. mensile
nel primo anno dopo la fine del tirocinio ...	13.45	2500.—

		Fr. orario	Fr. mensile
	nel secondo anno dopo la fine del tirocinio .	13.70	2550.—
	per i manovali dall'età di 19 anni compiuti .	12.35	2300.—
41.3	In caso di differenze concernenti i salari minimi dei manovali devono essere sottoposte alla CPNM per approvazione.		
41.4	Per i lavoratori il cui rendimento non è sufficiente, possono essere conclusi accordi particolari. Tali accordi devono pure essere sottoposti alla CPNM ed approvati.		
<b>Art. 42</b>	<b>Maggiorazioni salariali in caso di ore supplementari</b>		
42.2	Se le ore supplementari non sono compensate con congedi equivalenti, dovranno essere corrisposte le seguenti maggiorazioni:		
	a. per le ore supplementari ordinarie 25%;		
	b. per il lavoro notturno 50%;		
	c. per il lavoro di domenica 100%.		
<b>Art. 43</b>	<b>Indennità in caso di lavoro fuori sede</b>		
43.4	Rientro al domicilio: Nel caso di lavoro fuori sede nel Paese, il lavoratore ha diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Il datore di lavoro prende a suo carico le spese del viaggio. La durata del viaggio è pagata come tempo di lavoro.		
<b>Art. 44</b>	<b>Indennità per l'utilizzazione di un veicolo privato</b>		
44.1	Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest'ultimo utilizzi il proprio veicolo per corse di servizio. In questo caso, il lavoratore ha il diritto di ricevere un'indennità di fr. —. 60 al km.		
44.2	Per l'utilizzazione di una motocicletta sono fissate le seguenti indennità:		
	- fino a 125 cm <sup>3</sup> fr. —.30 al km,		
	- più di 125 cm <sup>3</sup> fr. —.35 al km.		
44.4	Nella misura in cui lo si possa pretendere, il lavoratore è tenuto a trasportare nel suo veicolo privato tante quante persone lo permette la licenza di circolazione. Lo stesso criterio si applica al trasporto di materiale e di attrezzi, sempre secondo le norme ammesse dalla Legge sulla circolazione stradale.		
44.5	Nel caso in cui il lavoratore trasporta materiale ed attrezzi nel proprio veicolo, il datore di lavoro dovrà versargli un'indennità supplementare che coprirà almeno le spese dell'assicurazione responsabilità civile a garanzia illimitata.		

**Art. 47** Indennità di fine anno

- 47.1 ... il lavoratore riceve un'indennità di fine anno pari al valore di almeno 60% di un mese di salario ...
- 47.2 L'indennità di fine anno è versata nel mese di dicembre o quando il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, conformemente all'articolo 47.3.
- 47.3 Se i rapporti di lavoro non sono durati tutto l'anno, l'indennità è calcolata proporzionalmente ai mesi lavorati.

**Art. 49** Impedimento per causa di malattia - Obbligo di assicurazione

- 49.1 Il datore di lavoro assicura i suoi dipendenti presso un'assicurazione collettiva per l'indennità giornaliera. In caso di malattia l'assicurazione copre il salario nella misura dell'80%.
- 49.2 In tutti i casi il premio di assicurazione va a carico per metà al datore di lavoro e al lavoratore. In nessun caso il premio supererà il 3% del salario sottoposto ai contributi AVS. La quota-parte del lavoratore è dedotta dal salario e versata all'assicurazione con la quota-parte del datore di lavoro.

**Art. 50** Condizioni di assicurazione

- 50.1 Le condizioni nell'assicurazione devono prevedere quanto segue:
- il pagamento del salario nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia;
  - il versamento delle prestazioni per la durata di 720 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi;
  - se si tratta di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni sono versate per una durata illimitata, ma al massimo fino al riconoscimento del caso da parte dell'assicurazione-invalidità (AI);
  - in caso d'incapacità parziale di almeno 50%, la prestazione sostitutiva viene calcolata proporzionalmente;
  - i nuovi assicurati devono beneficiare delle prestazioni di assicurazione senza subire periodo di attesa se al momento della loro entrata nella cassa sono in buona salute e se la cassa non ha formulato nessuna riserva in ragione di precedenti malattie. Le riserve formulate dall'assicurazione al momento del passaggio da una cassa privata ad una cassamalati pubblica riconosciuta (o viceversa) non fanno oggetto delle condizioni di assicurazione della CCNL. Nell'eventualità, il datore di lavoro avrà un obbligo limitato di pagare il salario per la durata di questa riserva;
  - tutto il personale aderente alla convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva.



50.2 Se un lavoratore costretto ad assicurarsi individualmente omette di farlo e accetta tuttavia la partecipazione padronale, quest'ultima è ritenuta sostituire le pretese che possono derivare dall'articolo 324a CO, alla condizione che il datore di lavoro abbia operato i controlli prescritti.

50.3 Le prestazioni di cui all'articolo 50.1 sono considerate come pagamento di salario ai sensi dell'articolo 324a CO.

**Art. 52** Impedimento in caso d'infortunio - Principio

52.3 Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell'80% per il giorno dell'infortunio e i seguenti due giorni ...

**Art. 55** Impedimento in caso di servizio militare o di servizio di protezione civile

55.1 Durante il servizio militare svizzero e il servizio di protezione civile, il lavoratore riceve un salario dal suo datore di lavoro. Il pagamento è fatto sulla base del formulario che attesta i giorni di servizio.

55.2 Riservato l'articolo 324a e b CO, il salario è fissato come segue:  
- durante la scuola reclute come recluta:  
per i celibi, senza obbligo di mantenimento 50%; per gli sposati e celibi con obbligo di mantenimento 80%;  
- durante gli altri periodi di servizio militare obbligatorio, fino a 1 mese per anno civile 100%;  
- durante i servizi di promozione e corsi di quadri:  
per i celibi senza obbligo di mantenimento 50%; per gli sposati o celibi con obbligo di mantenimento 75%.

55.3 Le indennità legali per perdita di salario spettano al datore di lavoro.

**Art. 58** Indennità per assenze giustificate

Sarà bonificato ai lavoratori aderenti alla convenzione, il salario per le seguenti assenze:

a. in caso di matrimonio del lavoratore .....	2 giorni
b. in caso di matrimonio di un figlio, per partecipare all'avvenimento .....	1 giorno
c. in caso di nascita di un figlio .....	1 giorno
d. in caso di decesso del congiunto, di un figlio o dei genitori .....	3 giorni
in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, purché il defunto sia vissuto nella famiglia del lavoratore .....	3 giorni

- se il defunto non ha vissuto nella famiglia del lavoratore ..... 1 giorno
- e. in caso d'ispezione militare ..... 1 giorno
- f. in caso di arruolamento ..... 1 giorno
- g. in caso di fondazione o di trasloco della propria famiglia, purché questo non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all'anno ..... 1 giorno

**Art. 59** Pagamento del salario

59.3 Un conteggio dettagliato del salario è consegnato al lavoratore in cui sono specificati gli assegni e le deduzioni.

**Art. 60** Durata delle vacanze

- 60.1 ... la durata delle vacanze, per anno civile, è di:
  - 4 settimane per tutti i lavoratori adulti,
  - 5 settimane dopo 50 anni di età compiuti.
- 60.3 La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1° gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

**Art. 61** Riduzione delle vacanze

- 61.1 Se nel corso di un anno civile, il lavoratore è impedito di lavorare per più di due mesi, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze. La riduzione sarà di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza.
- 61.2 Se la durata dell'impedimento, per motivi particolari, non è superiore a due mesi nel corso di un anno civile, le vacanze non saranno ridotte. Tali particolari motivi sono: la malattia, l'infortunio, l'adempimento di obblighi legali o l'esercizio di una funzione pubblica, il servizio militare obbligatorio e di protezione civile.

**Art. 62** Data delle vacanze

62.3 In caso di chiusura dell'azienda per il periodo delle vacanze, i lavoratori dovranno prendere le loro vacanze durante il periodo di chiusura.

**Art. 64** Giorni festivi

- 64.1 Il lavoratore ha diritto al proprio salario per i giorni festivi legali cantonali, purché non abbia mancato senza motivazione il lavoro il giorno precedente e il giorno seguente quello festivo.
- 64.2 Sono pagati otto giorni festivi all'anno.

**Art. 65** Indennità per giorni festivi

- 65.1 Per i lavoratori il cui salario è versato mensilmente, le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. Non va operata nessuna deduzione.
- 65.2 L'indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro a salario orario normale.
- 65.3 L'indennità per giorni festivi non è dovuta se il giorno festivo cade sul sabato non lavorativo e di domenica.
- 65.4 I giorni festivi pagati che cadono nel periodo delle vacanze possono essere compensati.

**Art. 66** Disdetta in generale

- 66.1 La disdetta del contratto di lavoro deve essere notificata all'altra parte tramite lettera raccomandata.

## **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo del 2 dicembre 1986**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.01.1987
Date	
Data	
Seite	81-91
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 285

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.